

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione dal Rio Valletta in Comune di Biella, con variante dell'utilizzo dell'acqua da Produzione di Beni e Servizi a uso Domestico, assentito ai Signori BORRI BELTRAMASSO Carmen e Massimo con D.D. n. 938 del 21.06.2023. PRAT. 175

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 938 del 21.06.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14 marzo 2023 dai Signori Carmen e Massimo Borri Beltramasso, relativo alla derivazione d'acqua pubblica superficiale oggetto della concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge (omissis).
2. Di assentire, ai sensi degli articoli 30 e 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, ai Signori Carmen Borri Beltramasso (omissis) e Massimo Borri Beltramasso (omissis), il rinnovo della concessione in precedenza accordata con D.D. 18 aprile 2013 n° 677, per continuare a derivare una portata massima istantanea non superiore a litri al secondo 3 e un volume massimo annuo di metri cubi 94.608, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 3 d'acqua pubblica dal rio Valletta, in località Vaglio Contornina del Comune di Biella, con variazione della tipologia d'uso da Produzione di beni e servizi a scopo Domestico con esclusione del consumo umano (alimentazione di laghetto artificiale ad esclusivo utilizzo privato-residenziale) e obbligo di restituzione dell'acqua nello stesso rio Valletta, in località del Comune di Zumaglia posta immediatamente a valle del laghetto.
3. Di accordare il rinnovo della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 30 giugno 2022, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, assentita con D.D. 18 aprile 2013 n° 677 (omissis), subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 14 marzo 2023 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.287 di Rep. del 14 marzo 2023

Art. 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

I titolari della derivazione terranno sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico dei concessionari tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Valletta, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. I concessionari sono tenuti all'esecuzione a loro spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora eventuali monitoraggi documentassero un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. I concessionari assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. A carico dei concessionari sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI